

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA E TRASPORTI


IL PRESIDENTE

All'Ill.mo sig. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE  
SEDE

Per l'ulteriore esame da parte dell'Assemblea Consiliare si trasmette il testo di legge coordinato, risultante dalla fusione del testo del disegno di legge n. 33 e dalle proposte di legge sulla materia presentate da Ventura ed altri e Princigalli ed altri, recante norme per "INTERVENTI REGIONALI PER AGEVOLARE L'ACQUISIZIONE DELLE AREE DEI P.E.E.P. E LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DA PARTE DELLE COOPERATIVE EDILIZIE"

Il testo coordinato che si trasmette é stato approvato dlla unanimità.  
Relatore sarà il Presidente della Commissione avv. Pasquale CIUFFREDA  
Distinti saluti

d'ordine del Presidente



**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA E TRASPORTI

IL PRESIDENTE

Disegno di legge n. 33

Proposte di legge Ventura ed altri

Testo coordinato.

INTERVENTI REGIONALI PER AGEVOLARE L'ACQUISIZIONE DELLE AREE  
DEI P.E.E.P. E LA REALIZZAZIONE DEGLI ALLOGGI DA PARTE DELLE  
COOPERATIVE EDILIZIE

Relatore: avv. Pasquale Ciuffreda

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA E TRASPORTI

IL PRESIDENTE

Illustre Sig. Presidente, illustri Signori Colleghi,

la legge che siamo chiamati ad esaminare, pur riguardando un campo in cui gli interventi dello Stato sono frequenti e notevoli, non si pone in posizione di concorrenza rispetto a tali interventi, ma in posizione di complementarietà, in quanto attua interventi con caratteristiche ed ambito di applicazioni tali da porre la Regione in una posizione di collaborazione con l'Autorità centrale.

La materia della legge ha una chiara implicazione sociale ed economica, e qualifica la posizione dell'Ente di cui abbiamo l'onore di costituire l'organo volitivo; Portare avanti il discorso che si pone in essere con la normativa in discussione è estremamente qualificante per l'azione regionale in quanto la stessa viene ad incidere su bisogni di assoluta preminenza, ossia il bisogno del bene casa, cogliendo nel contempo la occasione per un concreto contributo alla risoluzione del problema della carenza di posti lavoro, in quanto attiva risorse in un settore altamente trainante quale è quello dell'industria edilizia.

I campi in cui interviene la Regione per mezzo della legge in esame sono due, complementari tra loro:

- a) - L'esproprio e l'urbanizzazione delle aree comprese nei piani per la edilizia economica e popolare;
- b) - Il finanziamento della edilizia cooperativa, mediante la concessione di contributi sugli interessi dei mutui fondiari contratti dalle Cooperative per la costruzione di alloggi nell'ambito degli stessi P.E.E.P.

Nel primo campo, la Regione si propone di intervenire concedendo prestiti ai Comuni muniti di P.E.E.P. approvati; i prestiti senza onere di interessi e spese vanno rimborsati dai Comuni stessi alla Regione utilizzando le somme pagate dagli utenti dei P.E.E.P.

Per la concessione dei prestiti, la legge prevede la costituzione di un fondo di rotazione, da creare mediante lo stanziamento annuo

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI  
URBANISTICA E VIABILITÀ

di quattro miliardi per cinque anni, per complessivi venti miliardi.

Tale fondo consentirà un intervento continuativo a mezzo delle somme che rientrano, mettendo in condizione la Regione di incidere sulla situazione di stallo in cui si trovano i Comuni nell'attuazione dei P.E.E.P., senza che gli stessi Comuni si trovino poi di fronte alla necessità di fronteggiare oneri di interessi.

L'originalità dell'intervento predisposto dalla Regione con la legge in esame sta appunto nella mancanza di interessi, al contrario di quanto succede per i mutui concessi dalla Cassa DD.PP. in attuazione della legge 865, e nello abbandono dell'intervento di tipo assistenziale, attuato mediante la concessione di contributi a fondo perduto, che pongono in essere, alla fine, un trasferimento di ricchezza dalla mano pubblica ai privati utenti delle opere di urbanizzazione, e che privano la collettività di quei mezzi che sono necessari a proseguire l'attivazione dello sviluppo dell'edilizia residenziale a carattere economico. Infatti, il fondo di rotazione presuppone il reimpiego dei fondi di rientro, così che la sua costituzione non mancherà di costituire volano per un concreto movimento di attuazione dei P.E.E.P..

Resta in questo evidente la complementarietà del programma regionale rispetto a quello statale, e l'originalità, congiuntamente alla correttezza sociale ed economica del tipo di intervento previsto dalla normativa in esame.

Altro carattere peculiare della legge in esame è costituito dal dispositivo per l'assegnazione dei finanziamenti, mediante il quale si attua quel decentramento dell'attività regionale voluto dalla Costituzione repubblicana, ed auspicato con l'istituzione stessa delle regioni.

Nell'assegnazione dei finanziamenti sono infatti chiamate a partecipare le Province, non tanto per dare nuovi compiti alle stesse, quanto per entrare sin da ora nella logica della programmazione e decentramento a livello intermedio tra Regione e Comuni, in attesa della costituzione dei comprensori.

Le province sono chiamate infatti ad esercitare una funzione estremamente delicata: ossia alla formulazione delle graduatorie prioritarie a livello provinciale, graduatorie sulla cui base poi la Regione formulerà i piani di localizzazione, che non potranno prescindere dalle graduatorie formulate dalle Province.

Si tratta di un altro passo avanti sulla via del decentramento e della

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI  
URBANISTICA E VIABILITÀ

maggior fiducia agli Enti locali, cui é indirizzata l'azione della nostra Regione.

Formulata la localizzazione, nell'ordine disposto dalla graduatorie formulate dalle Province, il Presidente della Giunta Regionale con atto di mera esecuzione, non discrezionale dispone la concessione del prestito.

Per l'erogazione del prestito si sono adattate le norme fissate dalla legge regionale n. 16 del 1976, proseguendo nel processo di uniformità delle procedure che viene portato avanti dalla Regione.

La legge prevede la revoca dei prestiti non tempestivamente utilizzati, ed i tempi per il rientro dei fondi erogati.

La seconda parte della legge prevede la concessione di contributi sugli interessi dei mutui contratti dalle cooperative per la costruzione di alloggi.

La normativa prende le mosse dalla legge 30/11/1965 n. 1179 e dalle successive leggi di rifinanziamento, ma non si pone come concorrente con i programmi statali.

In questa parte della legge in esame é più evidente la complementarità della norma regionale rispetto a quella statale, infatti per alcune peculiarità disposte dalla legge in esame, lo spazio di intervento della Regione é diverso da quello dello Stato.

Infatti, estendendo la somma mutuabile sino al 100% del costo degli alloggi, coprendo il mutuo da garanzia regionale in modo da rendere possibile agli Istituti finanziatori di operare sino a tale limite, gli interventi regionali, eliminano la necessità per i soci delle cooperative di disporre di somme, spesso ingenti, per fronteggiare il costo dell'alloggio non coperto dal mutuo, allargando quindi in tal modo lo spazio di operatività dell'associazionismo nell'edilizia residenziale.

E' appena il caso di sottolineare che tale norma favorirà la cooperazione particolarmente nei piccoli centri, dove una schiera di piccoli stipendiati, specie in un periodo di crisi economica quale stiamo vivendo, non potrebbe mai godere di un alloggio cooperativo in quanto impossibilitato a disporre

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI  
URBANISTICA E VIABILITÀ

della cifra necessaria per la copertura della quota costo non inclusa nel mutuo.

La complementarietà dell'intervento regionale (rispetto a quello statale) è quindi di carattere squisitamente sociale, in quanto allarga, come detto, l'ambito di azione della cooperazione.

Tale ambito di azione è ancor più ampliato dal fatto che non essendo necessarie grosse partecipazioni da parte dei soci, gli stessi non saranno più scoraggiati dal fatto che la cooperativa sia del tipo a proprietà indivisa, con il rischio di investire i propri risparmi senza possibilità di recupero.

Appare inoltre evidente che il tipo di intervento previsto dalla legge rende possibile sfruttare le capacità operative dell'associazionismo per creare un patrimonio di edilizia cooperativa completamente svincolato da spinte speculative, che completerà il patrimonio degli I.A.C.P.

La legge prevede due tipi di intervento, rispettivamente per le cooperative a proprietà indivisa, con norme statutarie che impediscono la successiva trasformazione sulla indivisibilità della proprietà, e gli altri tipi di cooperative. Il primo tipo viene favorito in armonie con l'accordo programmatico stipulato dalle forze politiche presenti in Consiglio Regionale.

Sarebbe auspicabile che nel disporre il piano di intervento in attuazione della legge in esame si potesse disporre di strumenti programmatori più efficaci e globali, in modo da usare gli interventi per influire sull'assetto del territorio.

La legge prevede peraltro la formulazione di una graduatoria sulla base di criteri fissati nella normativa, e che sono tesi allo scopo del più rapido utilizzo dei finanziamenti.

Altra scelta di fondo contenuta dalla legge è l'ubicazione degli interventi esclusivamente nell'ambito dei piani di zona, e su terreni concessi in superficie, il che, tenuto conto di quanto esposto in precedenza circa la complementarietà dello intervento regionale rispetto allo statale, dà un quadro completo della filosofia sottesa dalla legge in esame.

Per la normativa tecnica la legge fa rinvio alla normativa statale.

I limiti di impegno previsti dalla legge sono di tre miliardi annui, di cui due per le cooperative a proprietà indivisa e uno per le altre, per un periodo di cinque anni; l'onere globale è quindi di quindici miliardi.

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA E TRASPORTI

IL PRESIDENTE

Un onere globale, quindi a carico della Regione di dieci miliardi per la concessione di contributi a cooperative a proprietà indivisa, e di cinque miliardi per contributi a cooperative di altri tipi.

In base agli attuali tassi di interesse, ed all'onere che la legge in esame prevede resterà a carico dei soci, i contributi consentiranno un investimento complessivo di 135.000.000.000, di cui ottantacinque miliardi per realizzazione di alloggi per cooperative a proprietà indivisa e cinquanta miliardi per realizzare alloggi per cooperative di altro tipo.

La differenza proporzionale tra le somme dei contributi viene parzialmente colmata dalla differenza dei tassi di interesse a carico dei soci in modo che la proporzione degli investimenti tra i due tipi è di 8,5 a 5, ciò in conseguenza di un maggior concorso dei soci nelle cooperative la cui proprietà è divisibile.

La copertura della spesa ~~xx~~ è stata assicurata utilizzando i fondi del F.R.I.S.P.O.

Tenuto conto del notevolissimo momento sociale ed economico della legge in esame la Commissione ne raccomanda una sollecita approvazione.

avv. Pasquale Ciuffreda

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA E TRASPORTI

ART. 1

La Regione Puglia predispone un piano quinquennale di finanziamenti per consentire l'acquisizione delle aree ed edifici e la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione in attuazione dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare previsti dalla legge 18 Aprile 1962 n°167 e successive modificazioni e integrazioni, nonché la realizzazione di alloggi di edilizia convenzionata-agevolata da parte delle Cooperative Edilizie.-

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA E TRASPORTI

RT. 2

E' istituito il fondo regionale di rotazione per l'acquisizione e l'urbanizzazione delle aree ed edifici inclusi nei P.E.E.P. (piani di zona per l'edilizia economica e popolare) previsti dalla legge 18 Aprile 1962 n°167 e successive modificazioni e integrazioni.

Il fondo è costituito da tutte le somme poste in bilancio dalla Regione Puglia comunque stanziare o assegnate dalla Amministrazione Statale per l'acquisizione e l'urbanizzazione delle aree incluse nei P.E.E.P.

Con il conto consuntivo la Giunta Regionale presenta al Consiglio una relazione economica sulla gestione del fondo di rotazione.

Per il periodo 1976+1980 la dotazione del Fondo sarà di L. 4 miliardi annui per la somma complessiva di L.20 miliardi nel quinquennio.-

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA E TRASPORTI

ART. 3

I Comuni o i Consorzi di Comuni, dotati di P.E.E.P. o di piani previsti dall'art.26 della legge 22/10/71 n°865 regolarmente approvati ai sensi della legge, possono richiedere la concessione di prestiti a valere sul fondo regionale di rotazione previsto dal precedente art.2 per l'acquisizione delle aree ed edifici e la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione compresi gli allacciamenti ai pubblici servizi.

Le somme concesse devono essere restituite al fondo, senza l'applicazione di interessi o oneri aggiuntivi, entro il tempo massimo di anni cinque dal provvedimento di concessione mediante rate semestrali e con inizio entro un anno dalla deliberazione comunale di assegnazione delle aree ai soggetti interessati.--

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA E TRASPORTI

ART. 4

Per godere della concessione dei prestiti previsti dalla presente legge i Comuni o i Consorzi di Comuni dovranno costituire appositi Fondi Comunali di rotazione per la gestione dei fondi, a qualunque titolo assegnati dalla Regione o dallo Stato al Comune per l'acquisizione ed urbanizzazione delle aree o edifici inclusi nei P.E.E.P. o incassati dai Comuni quale corrispettivo per la cessione delle aree e relativi oneri di Urbanizzazione.

La gestione del fondo dovrà riferirsi anche a tutti i finanziamenti in conto capitale o interessi concessi al Comune in attuazione di leggi Statali o regionali per la realizzazione di opere di urbanizzazione o di singole opere pubbliche previste nell'ambito dei P.E.E.P..

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

MISSIONE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA E TRASPORTI

ART. 5

Le Amministrazioni Provinciali sono delegate per l'istruttoria delle domande di prestito presentate dai Comuni e loro consorzi, per la formulazione di una graduatoria di priorità tenuto conto della situazione dei mutui e dei prestiti già concessi, delle localizzazioni di interventi <sup>di</sup> edilizia sovvenzionata o agevolata e dando la precedenza alle richieste per l'acquisizione delle aree e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie.

Tali domande dovranno essere presentate all'Amministrazione Provinciale competente entro il 31 marzo di ogni anno, corredate dalla seguente documentazione:

- a) Deliberazione consiliare di costituzione del Fondo Comunale di rotazione;
- b) Decreto di approvazione del P.E.E.P. o dei piani previsti dallo art.26 della legge 22/10/71 n°865;
- c) Deliberazione consiliare di adozione del Piano pluriennale di attuazione;
- d) Relazione tecnica indicante l'estensione delle aree da espropriare e le opere di urbanizzazione da realizzare e riportante un preventivo sommario delle somme richieste;
- e) Attestato del Sindaco riportante la situazione dettagliata degli eventuali mutui concessi in attuazione della legge 29/9/64 n°847 e degli articoli 45 e 47 della legge 22/10/71 n°865, o, in mancanza attestato di non aver mai goduto di detti mutui;
- f) Provvedimento di assegnazione delle aree per le quali si prevede l'acquisizione e urbanizzazione;
- g) Relazione economica approvata dal Consiglio Comunale sulla gestione del fondo di rotazione al 31/12/ dell'anno precedente.

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA E TRASPORTI

ART. 6

Entro il 15 Maggio di ogni anno le Amministrazioni Provinciali trasmettono all'Assessorato Regionale all'Urbanistica e Assetto del Territorio le graduatorie da esse stabilite ai sensi dell'art.5, unitamente a tutta la documentazione in loro possesso.

Il Consiglio Regionale, entro il successivo 30 Giugno, approva il piano annuale di ripartizione fra le provincie delle somme del Fondo di rotazione disponibili per la concessione dei prestiti.

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA E TRASPORTI

ART. 7

Il Presidente della Giunta Regionale, emette il provvedimento di concessione del prestito stabilendo le modalità per il relativo rimborso secondo i tempi previsti dal secondo comma dell'art.3 della presente legge.

Con lo stesso provvedimento il Presidente della Giunta Regionale dispone un'apertura di Credito, presso il Tesoriere Regionale in favore dell'Ente interessato; quest'ultimo è autorizzato ad emettere mandati di pagamento diretto, sulla base delle ordinanze di pagamento delle indennità di esproprio e degli stati di avanzamento dei lavori.

La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente, può disporre la revoca totale o parziale del prestito se l'acquisizione delle aree o la consegna dei lavori non intervengano rispettivamente entro un anno o due anni dalla data del provvedimento di concessione.

In caso di giustificati e documentati motivi potranno essere concesse proroghe ai termini suddetti.

La Giunta Regionale, per giustificati e documentati motivi, può disporre altresì proroghe ai termini previsti dall'art.3 per il rimborso dei prestiti.

ART. 8

La Giunta Regionale, su richiesta dei Comuni interessati e con bilanci deficitari, può autorizzare la prestazione di apposite fideiussioni sui mutui contratti o da contrarre con la Cassa DD.PP. o altri enti per l'attuazione dei P.E.E.P.

Gli eventuali oneri per la prestazione delle fideiussioni faranno carico al Fondo di rotazione di cui all'art.2 della presente legge.

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

SEZIONE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA E TRASFONDI

ART. 9

Per ciascuno degli anni 1976 - 1977 - 78 - 79 - 1980 la Giunta Regionale è autorizzata a concedere contributi sui mutui da contrarre dalle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa o a proprietà divisa per la realizzazione di alloggi in favore dei propri soci.

L'importo annuo disponibile risulta:

- 1) Lire 2 miliardi per le Cooperative a proprietà indivisa il cui Statuto preveda il divieto di cessione in proprietà degli alloggi e l'obbligo del trasferimento degli stessi allo Istituto Autonomo per le Case Popolari in caso di liquidazione o di scioglimento della Cooperativa;
- 2) Lire 1 miliardo per le Cooperative a proprietà divisa o a proprietà indivisa ma prive dei requisiti statutarî di cui al punto 1) del presente comma.

I contributi sono concessi direttamente agli Istituti mutuanti e nella misura occorrente affinchè i mutuatari non siano gravati, per interessi, diritti, commissioni, collocazione obbligazioni, oneri fiscali e vari:

- a) - in misura ~~superiore~~ superiore al 3% annuo, pari all'1,50% semestrale, oltre al rimborso del capitale, se trattasi di Cooperative con i requisiti statutarî di cui al punto 1) del secondo comma del presente articolo;
- b) - in misura ~~superiore~~ superiore al 4%, pari al 2% semestrale, oltre al rimborso del capitale, se trattasi di Cooperative a proprietà divisa o a proprietà indivisa ma

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA E TRASPORTI

segue art. 9

fg. 2

prive dei requisiti statutari di cui al punto 1) del secondo comma del presente articolo.

I mutui a tasso agevolato con contributo regionale, ammortizzabili nel termine massimo di 25 anni, devono essere concessi dagli Istituti di Credito Fondiario ed Edilizio nonché dalle Casse di Risparmio, convenzionati con il Ministero del Tesoro ai sensi dell'art.4 Titolo 2° della Legge 1/11/65 n°1179, al costo effettivo vigente al momento della deliberazione del mutuo e fissato dal Ministro del Tesoro per i mutui agevolati dallo Stato.

I mutui sono concessi fino al 100% della spesa riconosciuta ammissibile per lo esproprio dell'area, gli oneri di urbanizzazione da corrispondere al Comune, la realizzazione della costruzione inclusi gli oneri tecnici di progettazione.-

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

MISSIONE LAVORI PUBBLICI IDRAULICA E TRASPORTI

ART. 10

I mutui previsti dall'articolo precedente sono garantiti da ipoteca di primo grado e usufruiscono della garanzia della Regione Puglia.

La garanzia diventa operante entro centoventi giorni dalla data in cui è risultato infruttuoso il terzo esperimento d'asta. In tal caso l'immobile è ceduto all'Istituto Autonomo per le Case Popolari previo rimborso alla Regione Puglia degli oneri sostenuti per effetto della garanzia prestata.

ART. 11

Le Cooperative Edilizie per godere dei benefici previsti dalla presente legge devono essere rette e disciplinate dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata e devono essere costituite, fin dalla presentazione della domanda di mutuo, esclusivamente da soci aventi i requisiti soggettivi necessari per essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 12

I programmi edilizi ammessi ai contributi previsti dalla presente legge devono essere realizzati sulle aree assegnate nell'ambito dei P.E.E.P. di cui alla legge 18/4/62 n.167 regolarmente approvati o sulle aree assegnate nell'ambito dei piani approvati ai sensi dell'art.26 della legge 22/10/71 n.865.

Le aree devono essere cedute dai Comuni con diritto di superficie ai sensi dell'art.35 della legge 22/10/71 n.865.

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA E TRASPORTI

ART. 13

Il Consiglio Regionale, entro il 30 Gennaio di ogni anno, ap  
prova il piano annuale di riparto dei contributi da assegnare per  
singoli Comuni.

Il piano viene formulato dalla Giunta Regionale, su proposta  
dell'Assessore competente, tenuto conto della disponibilità e del  
la assegnazione delle aree effettuate dai Comuni dotati di P.E.E.P.  
di cui alla legge 18/4/62 n.167 regolarmente approvati o di piani  
approvati ai sensi dell'art.26 della legge 22/10/71 n.865.

Nella formulazione del piano di riparto dovrà inoltre tener  
si conto, quali criteri preferenziali, della variazione percen-  
tuale della popolazione, dell'indice di affollamento, degli inse-  
diamenti industriali esistenti, del maggiore sviluppo della coope  
razione organizzata anche in consorzi di cooperative, della esi-  
stenza di aree urbanizzate, dei programmi di edilizia pubblica re-  
sidenziale già localizzati.

ART. 14

Entro il 30 Aprile di ogni anno le Cooperative con sede legale nella Regione e in possesso dei requisiti richiesti possono presentare domanda per la concessione dei contributi previsti dall'art.8 della presente legge per la realizzazione dei programmi costruttivi nei Comuni inclusi nel piano approvato dal Consiglio Regionale.

Le domande sottoscritte dal Presidente della Cooperativa dovranno essere inviate unicamente a mezzo raccomandata postale corredate dalla seguente documentazione:

- a) - Copia dello Statuto della Cooperativa;
- b) - Elenco dei soci della Cooperativa interessati al programma costruttivo vistato dal Comune con la dichiarazione che la Cooperativa ha ottenuto l'assegnazione dell'area in quanto tutti i soci dell'elenco hanno i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge per essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- c) - Programma di massima da realizzare indicante l'importo complessivo dell'intervento determinato sulla base dei costi vigenti per i mutui agevolati così come previsto dal successivo art. 15 della presente legge.  
In caso di più fabbricati il programma dovrà precisare il numero degli alloggi e il costo di ogni singolo fabbricato;
- d) - Provvedimento comunale di assegnazione dell'area ed eventuale copia della convenzione;

segue art. 14

fg. 2

- e) - Copia della licenza edilizia o, in mancanza, dichiarazione rilasciata dal Comune attestante l'avvenuta presentazione del progetto;
- f) - Dichiarazione che la Cooperativa non ha ottenuto precedentemente nessun provvedimento o promessa di finanziamento dallo Stato o dalla Regione per il programma costruttivo.

ART. 15

La Giunta Regionale entro il 30 Giugno di ogni anno, su proposta dell'Assessore competente e sentita la Commissione Consigliare, formula, per ogni Comune incluso nel piano annuale, le graduatorie delle Cooperative da ammettere al finanziamento.

Nella formulazione delle graduatorie la Giunta Regionale dovrà tener conto della natura dell'intervento e delle possibilità di immediato inizio del programma costruttivo e pertanto hanno la precedenza le Cooperative che dimostrano nell'ordine:

- essere titolari di licenza di costruzione per il programma costruttivo di cui alla domanda presentata;
- avere stipulato con l'Amministrazione Comunale la convenzione di cui all'art.35 della legge 22/10/71 n.865;
- avere ottenuto l'approvazione del progetto da parte della Commissione Edilizia Comunale;
- avere presentato il progetto al Comune per la relativa approvazione.

Nel caso più Cooperative siano in possesso dei medesimi requisiti, l'ordine nella graduatoria definitiva sarà stabilito a mezzo di sorteggio da definirsi alla presenza di un Notaio.

ART. 15

Sulla base della graduatoria definitiva e secondo l'ammontare dei contributi annui disponibili, il Presidente della Giunta Regionale comunica alle Cooperative l'ammissibilità alla concessione del mutuo e l'ammontare del programma costruttivo ammesso al finanziamento, fermo restando che, qualora il programma costruttivo previsto comprenda più fabbricati, il contributo può anche essere concesso per un programma parziale.

Il provvedimento di concessione del contributo regionale sarà emesso con decreto del Presidente della Giunta Regionale ad intervenuta deliberazione del mutuo da parte di un Istituto mutuante, convenzionato con la Regione ai sensi del successivo art.17 e a seguito dell'accertamento che la Cooperativa e i singoli soci sono in possesso dei requisiti richiesti.

Entro 90 giorni dalla comunicazione regionale per l'ammissibilità alla concessione del mutuo, i Comuni interessati sono tenuti alla stipula delle convenzioni previste dall'art. 35 della legge 22/10/71 n°865 per la cessione delle aree.

Nel caso di inutile decorso del termine previsto dal precedente comma, su richiesta della Cooperativa, la convenzione viene deliberata dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla Urbanistica e Assetto del Territorio.

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA E TRASPORTI

ART. 17

Fino all'emanazione delle norme tecniche regionali previste dall'art.5 del D.P.R. 30 Dicembre 1972 n°1036, ai progetti ammessi a contributo regionale si applicano le disposizioni legislative e regolamentari in vigore per l'edilizia economica e popolare.

In mancanza di normativa regionale, i costi massimi ammissibili da osservare nella redazione dei progetti che godono dei benefici della presente legge sono quelli fissati per le operazioni di mutui per l'edilizia agevolata o quelli, ministeriali o regionali, vigenti al momento di concessione del mutuo da parte dell'Istituto mutuante.

L'osservanza delle suddette norme è demandata alla responsabilità della Cooperativa interessata, salvo ogni controllo tecnico ed amministrativo dell'Istituto mutuante.

Per la rispondenza del programma costruttivo realizzato alle norme di cui al presente articolo, la Regione si riserva di effettuare, ad ultimazione dei lavori, la verifica tecnica amministrativa dell'opera prima dell'emanazione del decreto finale di conferma del contributo da parte del Presidente della Giunta Regionale.-

ART. 18

L'Assessore competente, delegato dal Presidente della Giunta, esercita tutte le funzioni a questi attribuite con la presente legge .

ART. 19

Al finanziamento della somma di L. 4 miliardi di cui allo art.2 e di L. 3 miliardi di cui all'art.8 della presente legge si farà fronte per l'esercizio finanziario 1976 con le disponibilità di cui al Fondo Regionale per gli investimenti sociali, la produttività e l'occupazione previsto nel Bilancio di previsione 1976 della Regione Puglia al Cap. 310.

Per i successivi esercizi finanziari, si provvederà con appositi stanziamenti al bilancio.

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA E TRASPORTI

ART. 20

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.